

STUDIO LEGALE MOSCHIANO

via E. Stella n. 20- 83023 Lauro (AV) Tel./Fax. 0818240231

via G. Puccini n. 17- 80035 Nola (NA) Tel./fax. 0815124578 cell. 3478686034

moschianosabato@libero.it

sabato.moschiano@avvocatiavellinopec.it

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

PER: il sig. **La Marca Michele** nato a Saviano (NA) il 17.09.1967 e residente ivi alla via Sena n. 34/C, CF: LMRMHL67P17I469V, rappresentato e difeso, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, dall'avv. Sabato Moschiano (CF: MSCSBT61D30E487N), nel cui studio in Nola (NA) alla via G. Puccini n. 17 elettivamente domicilia con il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sabato.moschiano@avvocatiavellinopec.it ed il seguente numero di tel/fax: 0818240231– presso i quali si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e/o avviso di cui agli art. 176 e 134 c.p.c.

-ricorrente

CONTRO

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di



Venezia, con sede ivi in Piazza San Marco n. 63, pec:
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistente

NONCHE' CONTRO

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede ivi in Piazza San Marco n. 63, pec:
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistente

E CONTRO

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, AMBITO TERRITORIALE DI VERONA, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede ivi in Piazza San Marco n. 63, pec:
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistente

ED INFINE CONTRO

l'Istituto Professionale di Stato "Giuseppe Medici", in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Legnago (VR) alla via Bixio n. 49, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Venezia, con sede ivi in Piazza San Marco n. 63, pec:
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistenti

ED EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI INSERITI NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO DI TERZA FASCIA ATA DELL'USR PIEMONTE, A.T. DI VERONA, VALIDE PER IL TRIENNIO 2018-21, in cui i ricorrenti risultano inseriti, i quali subirebbero pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

CONTROINTERESSATI



PREMESSO

Il ricorrente ha prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico presso il richiamato istituto; sennonché in data 19.09.2020 il rapporto di lavoro si interrompeva per l'avvenuta comunicazione al dipendente del decreto reso dal dirigente scolastico della richiamata istituzione (all. 1). In particolare il detto decreto dirigenziale disponeva che il titolo di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione rilasciato nell'a.s. 2012/2013 dall'IPSEOA -Centro Studi Sannitico, sito in Durazzano (BN) non è validamente conseguito in quanto *"l'Istituto I.P.S.E.O.A. CENTRO Studi Sannitico.....non era stato autorizzato allo svolgimento degli esami di qualifica triennale statali"*.

Tanto premesso si osserva in

FATTO E DIRITTO

Il decreto d.s. in premessa, oggetto della presente impugnativa, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale va ritenuto illegittimo e, pertanto invalidato, e comunque disapplicato per le ragioni che seguono.

- 1) Il Centro Studi Sannitico srl, in data 29.03.2012, richiese al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di ottenere il riconoscimento per l'anno scolastico 2012-2013 dello status di scuola paritaria relativamente all'Istituto Tecnico-Settore economico e, nel caso che ci occupa, all'Istituto professionale-Settore servizi per l'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, entrambi in Durazzano (Benevento); dette richieste, in conformità al parere contrario espresso dal dirigente tecnico in sede ispettiva, vennero respinte con i decreti dirigenziali n°. 2/DS2 e n°. 3/DS2 del 17.07.2012 a firma del Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, in breve, per ritenute carenze documentali (**allegato 2 per la parte che qui interessa**).
- 2) Avverso il diniego anzidetto il Centro Studi Sannitico srl, con ricorso n°. 5400/2012 proposto al T.A.R. Campania, richiese l'annullamento



dei relativi decreti dirigenziali ottenendone, tuttavia, il rigetto con la Sentenza n°. 3861/2014 (**allegato 3**). Proposto l'appello con ricorso n°. 8428/2014, per l'annullamento della sentenza TAR (**allegato 4**) e contestuale domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo impugnato, il Consiglio di Stato, previo il respingimento della chiesta sospensiva con ordinanza n°. 193/2015, all'udienza del 13.10.2015, tratteneva la causa in decisione.

- 3) Nella seduta camerale in pari data, il Consiglio di Stato, sezione sesta, assumeva la decisione con la **sentenza n°. 5211/2015, depositata il 16.11.2015**, con la quale in accoglimento del gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, **"accoglieva il ricorso di primo grado annullando i provvedimenti impugnati dinanzi al Tar"** (**allegato 5**).
- 4) Conseguentemente, in data 11.01.2016, con protocollo N. AOODRCA/360/U, l'**USR Campania-Ufficio Area Parità**, decretava il **riconoscimento della parità a favore del Centro Studi Sannitico con decorrenza dall'A.S. 2012/2013**, previo l'annullamento del decreto dirigenziale di diniego della parità scolastica n°. 3/DS2 del **17.07.2012** [*supra* allegato 2], **allegato 6**.

Peraltro, nel corso dello stesso a.s. in cui venne riconosciuta la parità scolastica in esame, cioè 2015/16, l'USR Campania dava la possibilità alla scuola di tenere gli esami di Stato, ovvero di maturità, **giacchè, appunto, se ne riconosceva la condizione paritaria sin dal primo settembre 2015**, quale data di avvio dell'a.s. medesimo, sebbene la detta istituzione (riconosciuta paritaria soltanto l'11.01.2016) non avesse prodotto per quell'anno la rituale documentazione detta "funzionamento" cui era tenuta in ragione di ogni attività annuale. Ciò spiega, senza dubbio alcuno, che **l'USR Campania avesse ben recepito** (come del resto aveva espressamente dichiarato con il decreto di parità scolastica richiamato, menzionandone la decorrenza all'a.s. 2012/2013) **la portata retroattiva della sentenza resa dal Consiglio di Stato di annullamento dell'originario diniego**, giacchè implicitamente aveva



riconosciuto la piena regolarità della frequentazione scolastica dei candidati ammessi all'esame di stato sin dal primo settembre di quell'anno, in quanto tenuti al raggiungimento del 75% del monte ore, previsto dalla normativa in materia, di lezioni in presenza.

Ciò, si ripete, **a dimostrazione che l'Istituzione Superiore Scolastica della Campania non aveva inteso, né avrebbe potuto farlo, il riconoscimento della parità scolastica al Centro Studi Sannitico con decorrenza dalla data del decreto (11.01.2016), bensì dalla originaria data della domanda di parità risalente all'a.s. 2012/2013, come peraltro espressamente decretato.**

- 5) A proposito del c.d. funzionamento innanzi richiamato, consistente nel complesso documentale con il quale la scuola paritaria dimostra anno per anno di essere nelle condizioni di legge per operare attivamente nel servizio dell'istituzione, **nel caso di specie idonea al rilascio dei diplomi di qualifica triennale**, va evidenziato che in previsione delle attività scolastiche relative agli anni 2012-2013 (quello di interesse al fine del presente giudizio), 2013-2014 e 2014-2015, **il Centro Studi Sannitico aveva puntualmente prodotto ai competenti Superiori Uffici (USR Campania e USP Benevento) quanto richiesto** (dalle norme regolatrici le istituzioni scolastiche paritarie). Lo aveva fatto, in particolare, all'inizio dell'a.s. 2012-2013, **a seguito della domanda di riconoscimento della parità**, come visto **risalente al 29.03.2012**, senza che, sebbene l'originario diniego opposto, il 17.07.2012 (poi impugnato al TAR e di seguito al Consiglio di Stato), **fosse stata sollevata censura o inibizione alcuna all'esercizio delle attività scolastiche paritarie prospettate con il funzionamento medesimo**. Si produce (**allegato 7**) l'intero plico dei documenti attestante il detto funzionamento. Come già richiamato, inoltre, il Centro Studi Sannitico vi aveva provveduto anche in previsione dei successivi anni scolastici 2013-14 e 2014-15 e, nel primo caso, rimanendo parimenti immune da opposizioni e/o respingimenti di sorta ad opera dei Superiori Uffici; soltanto, invece, nel corso del segnalato ultimo anno scolastico 2014-2015, il detto funzionamento veniva restituito al mittente con apposita



comunicazione, dunque **ben oltre l'anno di riferimento (2012-2013) relativo al rilascio delle qualifiche per cui è causa (allegato 8)**. In effetti Il Centro Studi Sannitico, sebbene avesse incassato il diniego al riconoscimento della parità, il 17.02.2012, ma avendo tempestivamente impugnato il relativo provvedimento avanti il TAR Campania, **aveva ottemperato alle disposizioni operative per l'anno scolastico allora in corso, inerenti il funzionamento delle scuole secondarie paritarie di 1° e 2° grado**, di cui alla Circolare prot. n. AOODRCA/5817/U resa il 20.07.2012 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (**allegato 9**), in cui, tra l'altro, si legge che *"gli uffici degli Ambiti Territoriali cureranno l'esame delle documentazioni acquisite, vigileranno sul regolare funzionamento e segnaleranno eventuali accertate difformità alle scuole interessate ed alla scrivente Direzione Generale"*, nonché *"l'Amministrazione si riserva di effettuare, comunque ed in ogni momento, accertamenti in ordine al possesso dei requisiti ed alla sussistenza delle condizioni dichiarate"*.

Ma, come innanzi visto, soltanto nel corso dell'a.s. 2014-2015 l'USR Campania restituiva il funzionamento del Centro Studi Sannitico con la comunicazione di cui al richiamato allegato 8, **nulla osservando relativamente alle attività di istruzione delle precedenti annualità**.

6) SUSSISTENZA DEL DIRITTO AL LEGITTIMO INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DI TERZA FASCIA DEL PERSONALE ATA. RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA' DEL TITOLO DI ACCESSO AL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO E DEL RELATIVO PUNTEGGIO. ILLEGITTIMITA' DELL'IMPUGNATO DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE-DISAPPLICAZIONE.

La legge n°. 62 del 10.03.2000 delinea gli spazi e le condizioni per il riconoscimento della parità scolastica alle istituzioni private ed in virtù della stessa, dopo lungo percorso giurisdizionale, come detto innanzi, l'USR- Campania dispone in tal senso a favore del Centro Studi Sannitico, con il decreto di cui all'allegato 6. Il riconoscimento della parità, dunque, pone l'istituzione scolastica originariamente



privata sullo stesso piano della scuola pubblica, ad ogni effetto di legge, **con la piena facoltà allo svolgimento di esami ed al riconoscimento di qualifiche professionali.** Nel caso in esame, **trattandosi di diplomi di qualifica triennale,** dunque di percorso istruttivo intermedio, a differenza che per il caso degli esami di stato, in cui provvede tra l'altro alla nomina della commissione, **l'USR territorialmente competente non deve esplicitare alcuna adesione, neppure in chiave collaborativa, né fornire specifica autorizzazione per la tenuta dei corsi (nel caso di candidati interni) e dei relativi esami per il rilascio delle qualifiche. Ed altrettanto nel caso di candidati esterni, ammissibili per legge agli esami in parola.** Deve trarsi, pertanto, che **l'istituzione scolastica riconosciuta paritaria è di per sé facultata all'espletamento della specifica attività richiamata e, nel caso del Centro Studi Sannitico, sin dall'anno scolastico 2012-2013.** Ciò non va desunto interpretativamente dalla sentenza di accoglimento del gravame da parte del Consiglio di Stato (allegato 5), **ma espressamente dal decreto USR- Campania NAOODRCA/360/U (allegato 6)** che, attuando correttamente il detto giudicato, indicava la **decorrenza del riconoscimento paritario nell'anno scolastico appena espresso.** Non sfugge, dunque, che **la stessa superiore istituzione scolastica abbia riconosciuto l'effetto sanante della pronuncia del Consiglio di Stato esplicitandone formalmente il contenuto nel provvedimento amministrativo di sua promanazione.** Ne consegue l'assoluta illegittimità del decreto dirigenziale impugnato giacchè esso, del tutto erroneamente, ritenendo non validamente conseguito il diploma di qualifica triennale in premessa, **sul presupposto altrettanto erroneo della asserita carenza di autorizzazione a vantaggio del Centro Studi Sannitico allo svolgimento dei relativi esami, disponeva ingiustamente il depennamento nonchè l'esclusione con effetto immediato dalla**



graduatoria di terza fascia d'istituto del personale ATA- profili di collaboratore scolastico e cuoco, in danno del ricorrente.

Su tale ultimo profilo si tornerà di seguito sub 6.2 del presente atto.

6.1) Deve, invece, certamente evidenziarsi, e ciò non coglierà distratto l'On.le Giudicante, il comportamento complessivamente ambiguo ed irresponsabile delle superiori istituzioni scolastiche campane.

Esse hanno avuto piena consapevolezza delle attività compiute dal Centro Studi Sannitico in versione paritaria, giacchè nel corso degli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15 sono state destinatarie del Funzionamento di cui si è detto prima, tacendo per i primi due anni ogni sorta di obiezione. In pratica avallandone l'operato durante il corso del tempo in cui la scuola agiva in sede giurisdizionale amministrativa per il formale riconoscimento della parità scolastica. Successivamente, in perfetta linea con la sentenza richiamata del Consiglio di Stato, **l'USR-Campania**, come visto, ne ha formalizzato il riconoscimento con efficacia retroattiva, a decorrere cioè dall'anno scolastico 2012-13 come richiesto dal Centro Studi Sannitico, **evidentemente per la finalità sanante del precedente rilascio dei diplomi di qualifica in parola avvenuto successivamente alla richiesta di riconoscimento paritario, nonché all'avvio dell'azione giurisdizionale avanti il TAR- CAMPANIA.**

L'USR-Campania non poteva ignorare che riconoscendo con apposito decreto la parità scolastica sin dall'a.s. 2012/13, ciò avrebbe significato dichiarare la convalida e l'efficacia *ex post* dei diploma di qualifica di cui aveva avuto contezza del rilascio; del resto, il riconoscimento in esame non è avvenuto a condizione o con espresse preclusioni, dovendosi ritenere che tutte le attività proprie di una scuola paritaria, ivi inclusa quella compiuta per il rilascio in questione, fossero state legittimate ora per allora per effetto della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato. A maggior ragione perché, come anticipato innanzi, lo stesso diploma di



qualifica, rilasciato ad altro soggetto diverso dall'odierno reclamante, **è stato prodotto in Campania al competente ufficio scolastico per l'identico inserimento del (diverso) interessato nella graduatoria d'istituto di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico e cuoco**. Si produce copia del depennamento riferibile al citato diverso soggetto (**allegato 10**), intuibilmente non certamente l'unico ad averne subito la detta sorte che, si badi bene, interviene soltanto nel corso di quest'anno, vale a dire il 14.02.2020 (decreto prot. 764-Istituto Comprensivo Statale-Berlinguer-Napoli). **Deve tuttavia aggiungersi che, ritualmente impugnato il detto depennamento, il Tribunale del Lavoro di Napoli ne ha invalidato il relativo decreto (allegato 11)**. Deve constatarsi dunque che **l'USR-Campania**, lungi dal preoccuparsi di dichiarare l'inefficacia dei titoli rilasciati dal Centro Studi Sannitico otto anni prima e soprattutto a distanza di ben quattro anni dalla emissione del proprio decreto di parità scolastica a decorrere dall'a.s. 2012/13, **non abbia mai posto in dubbio l'assoluta regolarità del rilascio dei diplomi in esame, avendone implicitamente (con il decreto allegato 6) dichiarato la validità**. L'inversione di tendenza, avvenuta come visto soltanto qualche mese fa, avendo provveduto l'USR-Campania a disporre autonomi depennamenti unitamente all'emissione di note nello stesso senso comunicate ai diversi uffici scolastici regionali nazionali, **non è di agevole e comprensibile lettura, rimanendo il fatto che sin dall'anno 2016** (in cui riconobbe la parità scolastica al Centro Studi Sannitico) **e tutt'oggi, la superiore istituzione campana non ha dichiarato in autotutela l'inefficacia e dunque l'inutilizzabilità dei ridetti diplomi, comunicandone gli esiti su base nazionale, come di norma sarebbe dovuto accadere ove fossero insorti dubbi sulla regolarità del rilascio**. Si è pervenuti invece allo stillicidio dei singoli depennamenti, e ciò prevalentemente nelle regioni ove i diversi titolari del diploma ne avevano fatto uso per l'inserimento nelle rispettive graduatorie, ciò comportando disparità



di trattamento rispetto a quei soggetti che non soltanto ne erano rimasti indenni, bensì anche rispetto a coloro che fortunatamente hanno trovato riparo nelle ordinanze cautelari accordate in sede giurisdizionale di lavoro. **Pertanto, non deve escludersi la declaratoria di piena sussistenza del buon diritto in ordine alla rivendicazione degli odierni ricorrenti, in quanto elemento emergente *per tabulas* nell'assoluta mancanza di validi indicatori di segno contrario vantaggiosi per l'amministrazione resistente.**

Opinare, dunque, nel senso dell'invalidità del detto diploma di qualifica professionale è semplicemente paradossale, ove si consideri che **l'effetto sanante anzidetto venne determinato per espresso volere dell'Amministrazione Scolastica che qui si vorrebbe fonte ispiratrice dell'invalidità medesima.** Ad ogni modo l'art. 23 del DM 83/2008 prevede che *“riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione e a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione delle finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola”.*

6.2) Come visto, dunque, l'orientamento dell'Amministrazione gravata contrasta con il principio di retroattività degli effetti giuridici nella sua accezione sistemica più corretta, tant'è che quando una pronuncia della giurisdizione o, nel caso di specie, un atto amministrativo contenga in sé il pronunciamento della detta efficacia, *“opera una fictio iuris alla quale si ricollega una conformazione della realtà passata alle statuizioni dell'atto retroattivo”.*

Tanto, tra l'altro, **è stato espresso nel caso identico dal Tribunale di Ivrea (allegato 12),** così come, nello stesso senso, **dal Tribunale di**



Cuneo per ben due volte (allegato 13), **di Prato** (allegato 14), **Napoli** come innanzi detto ed allegato e **Milano, Sez. Lavoro, G.L. Eleonora Palmisani, ordinanza del 3.06.2020.**

E' evidente che nell'a.s. 2012/2013 la scuola non aveva la parità; tuttavia l'avvenuto riconoscimento della stessa in epoca successiva ma con riferimento all'anno scolastico di interesse fa sì che **giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall'anno scolastico 2012/2013 con tutti gli effetti che ne conseguono.** Accedere alle tesi del Ministero, invece, significherebbe disconoscere il meccanismo della retroattività degli effetti giuridici, svuotando di efficacia concreta gran parte delle pronunce giudiziali e dei provvedimenti amministrativi. **La carenza di autorizzazione** agitata dalla controparte in realtà **non è sancita da alcuna norma, tant'è che l'avversaria neppure la cita;** se ne fa ricorso, tuttavia, giacché strumentalmente, **con la sua interposizione fittizia,** si tende a contrastare l'assunto della ricorrente secondo cui, nè potrebbe essere diversamente, **l'effetto sanante della sentenza del Consiglio di Stato, come espressamente recepita dall'USR-Campania con il decreto 2016,** riconosca *ex tunc* legittimità e validità ai diplomi rilasciati nell'a.s. 2012/2013.

Si tenga poi conto, ma è stato detto prima, che durante lo svolgimento degli esami in parola, nel corso dell'a.s. 2012/2013, **il Centro Studi Sannitico aveva già avanzata domanda per il riconoscimento paritario e la rituale comunicazione del funzionamento all'USR-Campania.**

Per non dire che **in nessun caso pervenne alla scuola poi divenuta paritaria alcun tipo di inibizione all'attività paritaria medesima,** che non fosse il semplice ed originario diniego al detto riconoscimento, come visto revocato dall'Ufficio Scolastico Campano con il più volte richiamato decreto 2016 (allegato 6).

In conclusione, l'On.le Giustizia vorrà affermare che nel caso *de quo* l'effetto sanante non è escluso né dal Consiglio di Stato né dal



decreto 360/2016 reso dal resistente Ministero, **presumendosi lo stesso sulla scorta della domanda di riconoscimento paritario sorta prima del rilascio dei titoli di qualifica e proposta proprio al fine della loro convalida postuma.**

Senonchè, come acutamente evidenzia il Tribunale di Prato in identica questione (allegato 14), il Ministero, con il decreto 360/2016 con il quale riconosceva la parità scolastica ora per allora, ***“obbligava il Centro Studi Sannitico ad inserire ed aggiornare tutti i dati riportati nell’anagrafe nelle scuole paritarie degli esiti degli esami”.***

Dunque, al netto dell’inappuntabile rilievo sollevato dal Giudice toscano, va da sé che **lo stesso Ministero convenuto abbia dato per scontato l’effetto sanante del riconoscimento paritario ai titoli rilasciati durante il tempo dell’aspettativa giudiziaria del detto riconoscimento, facendo obbligo esplicitamente alla scuola neoparitaria di provvedere all’aggiornamento in parola, riconoscendone espressamente la piena validità.**

Si aggiunge, infine, che **la presente questione è stata decisa in sede di merito, con l’accoglimento del ricorso, dal Tribunale di Monza (allegato 15)** che, definitivamente pronunciando, ***“accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA per i profili di cuoco e collaboratore scolastico e a vedersi riconosciuto a tutti gli effetti il servizio prestato...”***, nonché procedendo alle ulteriori condanne come da dispositivo. In linea, naturalmente, la decisione, con il principio dell’efficacia retroattiva della sentenza richiamata dal Consiglio di Stato e dal successivo decreto USR-Campania MAOODRCA/360/U (allegato 6).

6.3) Deve evidenziarsi che altri ricorrenti hanno adito la giurisdizione amministrativa per la identica questione in esame, ottenendo in sede cautelare l’invocata sospensione dei rispettivi provvedimenti ministeriali gravati. In tal senso il **Consiglio di Stato**, Sez. VI, con le



ordinanze n. 6767 e n. 6768 del 23.11.2020 (allegato 16) cui hanno fatto seguito le pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto nella identica direzione (allegato 17).

6.4) Sia consentita una breve digressione in tema di efficacia retroattiva dell'atto amministrativo. Anzitutto deve rilevarsi che la sua validità attiene al momento formativo dello stesso ed a i suoi requisiti, l'efficacia o l'utilità dell'atto, invece, risale al momento in cui si procede a formale richiesta per il riconoscimento della stessa. Nel caso in esame, il valido riconoscimento della parità scolastica a favore del Centro Studi Sannitico si è perfezionato con il richiamato decreto reso dall'USR Campania dell'11.01.2016 n°. AOODRCA/360/U, attuativo della sentenza del Consiglio di Stato n°. 5211/2015 depositata il 16.11.2015, ma **l'efficacia di detto atto, come lo stesso espressamente esplicita, è risalente all'a.s. 2012-2013 cioè al momento della domanda.**

Come innanzi detto, ai sensi delle Disposizioni sulla legge in generale (dette anche Preleggi o disciplina preliminare al codice civile), la legge è irretroattiva salvo le eccezioni in esse radicate. Il diritto, dunque, distingue il momento normativo (processo legislativo) dal momento attuativo (processo esecutivo). Il sistema amministrativo tiene conto di entrambi, ed i confini tra loro sono delimitati proprio dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2, 4 e 11 delle richiamate Disposizioni o Preleggi. La legge è distinta dal regolamento delle autorità diverse dl governo, la prima fonte primaria del diritto, l'altra fonte di secondo grado. Quest'ultimo opera in conformità alle leggi, alle disposizioni di primo grado (atti aventi forza di legge) e della Costituzione. Ne deriva, dunque, che **l'atto amministrativo disciplina il momento esecutivo ovvero attuativo della fonte gerarchicamente superiore, quale espressione del potere esecutivo manifestato.** Esso, invero, si manifesta in ragione del momento in cui si richiede applicarsi la norma e durante il tempo occorrente per il procedimento di



applicazione, sicchè **vige il principio di retroattività (degli effetti dell'atto emanato)** che, appunto, riconosce l'efficacia del diritto sin dal momento in cui se n'è domandato il riconoscimento. In definitiva, **l'atto amministrativo** (espressione del regolamento cioè del potere attuativo della legge e degli atti aventi pari forza gerarchica) **investe due esatti e distinti momenti : quello della sua validità e l'altro della sua efficacia. Nel primo esso si perfeziona, nel secondo se ne producono gli effetti. La P.A. esterna la sua volontà attraverso l'imposizione di un ordine, di un comando, ciò sempre in un momento posteriore rispetto agli interessi sorti. Tutti i diritti non quesiti sono investiti dall'efficacia propria della volontà della P.A., anche se riguardano fattispecie anteriori. Essa è tenuta al rispetto della legislazione gerarchicamente superiore e di più deve realizzare i principi costituzionali della democrazia e dell'uguaglianza (parità di trattamento senza discriminare nell'applicazione della legge), art. 1, comma 1, e 3 Costituzione, per cui l'atto amministrativo tende a retroagire producendo i suoi effetti su tutte le fattispecie che ancora non hanno quesito il proprio diritto.** E' il caso, pertanto, della vicenda in esame, in cui **la P.A.-USR Campania-adottando il decreto n°. AOODRCA/360/U in data 11.01.2016** (momento di decorrenza della sua validità, dunque del suo perfezionamento), **ne riconosce l'efficacia retroattiva** (cioè la produzione di ogni suo effetto) **sin dall'a.s. 2012-2013 come espressamente sancito nell'atto medesimo.**

6.5) Anche per altro verso deve ritenersi l'assoluta illegittimità del decreto dirigenziale impugnato.

A distanza di circa sette anni dal conseguimento della qualifica professionale il ricorrente è venuto a conoscenza della affermata (dal dirigente scolastico) invalidità del titolo in parola conseguito. Ciò nonostante il superamento regolare dell'esame sostenuto e previa l'osservanza dell'*iter* propedeutico amministrativo cui furono tenuti. Peraltro, l'asserita invalidità del diploma, causa le pretese e



notorie problematiche amministrative riconducibili al Centro Studi Sannitico, non certamente lui esplicitate, in alcun modo sarebbe opponibile allo stesso. Esso ricorrente nulla sapeva né era tenuto a conoscere. Ne discende, dunque, l'assoluta veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento in graduatoria, posto che la questione, soltanto anni dopo insorta, afferisce ad altra e diversa vicenda amministrativa di cui certamente non fu protagonisti, risultandone anzi del tutto estraneo ed irresponsabile.

In altri termini il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, cioè all'effettivo conseguimento del diploma (e dell'iter amministrativo seguito), titolo peraltro mai annullato né revocato dall'istituzione rilasciante, ovvero da quelle gerarchicamente superiori, con decorrenza ed effetti giuridici propri.

Quanto precede, al netto dell'efficacia retroattiva riscontrabile nel riconoscimento paritario del Centro Studi Sannitico, ovvero finanche nella denegata ipotesi contraria, è evidentemente indice dell'assoluta buona fede di esso ricorrente nell'assunzione della domanda di inserimento nella graduatoria in parola; che l'amministrazione resistente avrebbe dovuto considerare, valutando il carattere incolpevole dell'affidamento riposto nella sussistenza del titolo di studio. Ed in effetti, in un caso sotto questo profilo del tutto analogo, il Consiglio di Stato ha convalidato il percorso di studio di un ricorrente che aveva conseguito la laurea all'Università Statale di Milano sul presupposto del diploma di maturità poi rivelatosi non valido (Consiglio di Stato sent. n°. 3787/2016- allegato 18).

In breve, il Superiore Collegio amministrativo riconoscendo che *"l'autodichiarazione è stata resa nell'erronea convinzione della corrispondenza alla realtà (...dunque nell'erronea convinzione dell'effettiva titolarità del diploma di istruzione scolastica)"*, ha escluso la possibilità di rinvenire nella falsa dichiarazione il



provvedimento di autotutela adottato dall'amministrazione. Sul presupposto, infatti, che l'annullamento d'ufficio (del titolo di studio ritenuto falso) possa trovare astrattamente il suo fondamento normativo nell'esercizio dell'autotutela (art. 21-nonies, legge 241/90), pur tuttavia è stato ritenuto che *“nel caso di specie, il provvedimento di autotutela adottato dall'Università degli Studi di Milano non è conforme al paradigma normativo, atteso che non contiene alcuna specifica motivazione volta ad evidenziare la comparazione effettuata tra, da un lato, le ragioni di interesse pubblico sottese all'annullamento della carriera universitaria e, dall'altro, l'affidamento (particolarmente qualificato) maturato in capo all'interessato”*.

Detto giudicato è perfettamente conforme alle identiche esigenze, in punto di diritto sostanziale, di cui al caso qui dedotto.

7) RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATO GUADAGNO E PERDITA DI CHANCE: RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI GIUDIZIARI DEL SERVIZIO SVOLTO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Nei casi in esame sussistono fattispecie di danno da mancato guadagno e da perdita di *chances*, laddove il ricorrente avrebbero proseguito negli incarichi a tempo determinato se non fosse intervenuto il provvedimento ingiusto di depennamento impugnato. Ciò per effetto della sua utile posizione nelle relative graduatorie. Esso, in ogni caso, non potrà accettare incarichi di tal genere fino alla invocata pronuncia giurisprudenziale che ordini il rispettivo inserimento in graduatoria.

Allo stesso pertanto spetterà di ottenere il risarcimento dei danni patiti in ragione degli emolumenti mensili che sarebbero lui spettati dal successivo (al depennamento) mese di giugno a tuttora. Ad ogni modo, si chiede volersi disapplicare il decreto di depennamento in parola nella parte in cui prevede che il servizio prestato dal ricorrente presso il richiamato istituto scolastico statale *“è considerato di fatto e non di diritto”*. Conseguente si insiste perché



venga lui disposto il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio svolto.

Per tutto quanto innanzi esposto, il sig. La Marca Michele, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

all'On.le Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione della causa, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale

- a) accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia del decreto di depennamento in epigrafe dalle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il profilo di cuoco e collaboratore scolastico, in ogni caso disporre la disapplicazione;
- b) disapplicare tutte le note e le circolari richiamate dal decreto suddetto, nella parte in cui non riconoscono la validità delle qualifiche triennali rilasciate dall'Istituto Paritario Centro Studi Sannitico, nell'anno scolastico 2012/2013;
- c) accertare e dichiarare la validità del titolo di studio di accesso al profilo di cuoco e di collaboratore scolastico (Diploma di qualifica professionale triennale) e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al reinserimento in graduatoria di terza fascia ATA ed all'attribuzione del punteggio derivante dal titolo di studio di accesso dichiarato in domanda, pari a punti 10 (dieci);
- d) ordinare all'Amministrazione resistente di ricollocare esso ricorrente nella graduatoria di terza fascia di personale ATA per il profilo di cuoco e di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in ragione del punteggio corretto;
- e) riconoscere altresì la validità ai fini giuridici di tutto il servizio svolto dal ricorrente presso le scuole statali;
- f) conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancato guadagno, rapportato alle



retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito per i nuovi incarichi, stante la provocata impossibilità della loro accettazione;

- g) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% per spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 cpc.

In via istruttoria

Si chiede di voler ordinare ai resistenti l'esibizione di eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si producono in allegato tutti i documenti richiamati in ricorso e precisamente:

1. decreto ds;
2. decreti USR-Campania di respingimento della parità scolastica chiesta dal Centro Studi Sannitico;
3. sentenza TAR Campania di rigetto del chiesto annullamento dei decreti sub 6;
4. ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dal Centro Studi Sannitico;
5. sentenza di accoglimento del Consiglio di Stato n°. 5211/2015;
6. decreto USR- Campania n°. AOODRCA/360/U di riconoscimento paritario dell'11.01.2016;
7. plico relativo al funzionamento prospettato all'USR-Campania dal Centro Studi Sannitico;
8. esito dell'USR- Campania al funzionamento proposto, a.s. 2014-15;
9. circolare USR- Campania del 20.07.2012;
10. depennamento I.C. Berlinguer-Napoli;
11. ordinanza di annullamento – Trib. Lavoro di Napoli- di quanto sub 10 che precede;
12. ordinanza Tribunale Lavoro di Ivrea;
13. ordinanze Tribunale Lavoro di Cuneo;
14. ordinanze Tribunale Lavoro di Prato;



15. sentenza di merito – Tribunale di Monza;
16. ordinanza cautelare Consiglio di Stato n°. 6768/20 del 23.11.2020;
17. pronunce TAR Veneto;
18. sentenza Consiglio di Stato n°. 3787/16;

Produce altresì domanda di ammissione a sostenere l'esame di qualifica triennale (allegati 19), verbali relativi agli scrutini per il conseguimento dell'esame di qualifica (all. 20), copie estratto registro degli esami di qualifica professionale (all. 21) nonché copia del diploma di qualifica professionale conseguito (all. 22).

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA

La presente controversia ha valore indeterminato, verte in materia di pubblico impiego ed è esente da contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 come modificato dalla Legge n. 111/2001 in quanto il ricorrente ha reddito inferiore ad € 34.481,46, come autocertificazione che si allega.

Istanza di notificazione ex art. 151 cpc

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA in cui il ricorrente risulta inserito e che potrebbero subire pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare lo stesso atto e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza ai predetti.

Nella obiettiva difficoltà di reperimento di tutti i nominativi degli eventuali contro interessati e dei rispettivi recapiti, nonché nella inevitabile dilatazione eccessiva dei tempi del procedimento, si chiede, ai sensi dell'art. 150 e ss cpc, volersi autorizzare la notifica a loro favore mediante la pubblicazione del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> o con altra modalità ritenuta idonea.



E pertanto, la presente difesa avanza

ISTANZA

affinchè l'On.le Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, Voglia disporre in tal senso mediante al pubblicazione sul sito internet ufficiale del M.I. del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Nola (NA), 09.04.2021

Avv. Sabato Moschiano

